



Area Registro delle Imprese e Regolazione del Mercato

Per contatti:

Tel. 049.82.08.100

E-mail pratiche.ri@pd.camcom.it

Spett.li

Consiglio Notarile di Padova

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova

Ordine dei consulenti del lavoro di Padova

Associazioni di Categoria

Loro Sedi

Via PEC

Oggetto: Prime indicazioni provvisorie per l'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società

Gentile Professionista/Associazione,

l'art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l'obbligo di possedere ed iscrivere un indirizzo di domicilio digitale (ex PEC) anche a carico di tutti «...gli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

In attesa e nell'auspicio di ricevere a breve maggiori indicazioni da parte del Ministero del Made in Italy o da Unioncamere nazionale, questa Camera di Commercio intende con la presente fornire alcune prime informazioni circa le implicazioni del nuovo adempimento.

L'indicazione del domicilio digitale dell'amministratore dovrà essere indicato in tutti i casi di iscrizione di nuova società (sia di capitali che di persone, cooperative e società consortili incluse), trasformazione, modifica di patti sociali, nomina di amministratori e variazione di cariche e poteri di amministratori già iscritti, **a partire dalle pratiche presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025**, quindi ogni volta che sia necessario compilare l'intercalare P (il domicilio digitale andrà riportato nel quadro 2).

Si ritiene che il domicilio digitale sia richiesto per tutti i soci amministratori delle società di persone e gli amministratori delle società, anche se non nominati come legali rappresentanti, quindi per tutti coloro che compongono l'organo amministrativo o fanno parte del Consiglio di sorveglianza ove costituito. Si ritengono inclusi altresì i liquidatori.



Sebbene sia preferibile e consigliato che l'amministratore abbia un proprio domicilio digitale personale ed univoco, in mancanza di espressi divieti nell'attuale formulazione normativa, sarà possibile indicare anche il domicilio digitale della stessa società amministrata.

In assenza dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori nominati e compresi nella tipologia di atti e pratiche sopra menzionati, l'ufficio sosponderà la pratica e ne richiederà il reinvio entro 10 giorni per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Per il momento e, si ribadisce, in attesa di indicazioni dagli organi nazionali, non sono previsti adempimenti a carico degli amministratori di società già iscritte prima del 1° gennaio 2025 e che non necessitano di variazioni rispetto all'attuale situazione pubblicata nel Registro delle Imprese.

L'occasione è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Il Conservatore
Andrea Malagugini
(*firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis*)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179